

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

DECRETO 28 novembre 2024

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2024. (25A01168)

(GU n.46 del 25-2-2025)

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto dell'Autorità politica con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n. 880;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale cui è stata nominato Ministro senza portafoglio l'on. Eugenia Maria Roccella;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella» con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

Visto l'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modifiche, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità»;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;

Tenuto conto che la prosecuzione della validità del piano, oltre il termine del 31 dicembre 2023, è stata oggetto di specifica informativa al Consiglio dei ministri da parte della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nella seduta del 28 dicembre 2023;

Vista la Strategia nazionale per la parità di genere (2021-2026), presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia p.t., previa informativa in sede di Conferenza unificata, che prevede espressamente che il fenomeno della violenza «è strettamente connesso al permanere di forti disuguaglianze tra uomini e donne e vi è piena consapevolezza di come l'empowerment femminile costituisca uno degli assi portanti della strategia di prevenzione della violenza»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorità trasversali la dimensione della parità di genere e, nella missione 5, prevede uno specifico investimento per sostenere l'imprenditorialità femminile e i progetti sull'housing sociale quali strumenti per ridurre i contesti di marginalità estrema e a rischio di violenza che vedono maggiormente esposte le donne;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 2 del citato decreto-legge che prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui al succitato art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

Visti i decreti del 24 luglio 2014, del 25 novembre 2016, del 1° dicembre 2017, del 9 novembre 2018, del 4 dicembre 2019 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, del 13 novembre del 2020, del 16 novembre 2021 del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per le annualità dal 2013 al 2021 di cui all'art. 5-bis, comma 1 del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2022 di cui all'art. 5-bis, comma 1 del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del 16 novembre 2023 con cui sono state ripartite

le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2023 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2023 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto l'art. 5, comma 1 del citato decreto-legge n. 93/2013 che prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»;

Visto, inoltre, il citato art. 5, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 93/2013 che prevede che «Per il finanziamento del piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del presente decreto»;

Visto l'art. 1, comma 189 della legge n. 213/2023 che prevede che «Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'art. 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»;

Visto l'art. 1, comma 194 della legge n. 213/2023 che prevede che «All'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalita' di cui all'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119"».;

Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ed, in particolare l'art. 1, comma 10-sexies, che prevede che «Il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel Comune di Caivano, ferme restando le competenze della Regione Campania, avvalendosi delle risorse gia' previste a legislazione vigente.»;

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

Vista l'Intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la precedente intesa del 27 novembre 2014, e successive modificazioni;

Vista l'Intesa del 25 gennaio 2024 n. 15/CU24/06/CU11/C8 sulla modifica dell'intesa rep. atti n. 146/cu del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali con la quale «La Conferenza delle regioni e delle province autonome esprime l'intesa, con la richiesta di istituire in tempi brevi un tavolo tecnico di lavoro con le regioni, al fine di addivenire entro la scadenza dei diciotto mesi alla condivisione di due documenti volti a rivedere i contenuti delle intese siglate il 14 settembre 2022 relative ai requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza e delle case rifugio e dei centri antiviolenza, alla luce delle criticita' riscontrate in questi primi diciotto mesi di attuazione delle predette intese.»;

Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma

109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalita' di applicazione;

Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' di cui ai citati articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93/2013 nonche' del presente decreto, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412, che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Visto il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021, n. 2803, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali aggiornate stabilite nel citato decreto interministeriale 22 ottobre 2021 ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 3 del presente decreto;

Viste le comunicazioni pervenute da parte delle regioni con le quali hanno trasmesso al Dipartimento per le pari opportunita' i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle stesse regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 40.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

Ritenuto di dover provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 15.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilita' 8, di cui:

a) 6.000.000,00 di euro a valere sul capitolo di spesa 496, da destinare al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)»;

b) 9.000.000,00, di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilit  8, capitolo di spesa 493 volte a finanziare iniziative a titolarit  regionale tese a promuovere l'empowerment delle donne, agendo secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parit  di genere 2021-2026 e al PNRR;

Ritenuto opportuno provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 3, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 5.000.000,00, di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilit  8, volta alla realizzazione di centri antiviolenza, ai sensi del citato art. 1, comma 189 della legge n. 213 del 2023;

Ritenuto opportuno, altresi', provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 4, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 20.000.000,00, di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilit  8, volta a realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio;

Ritenuto opportuno, inoltre, provvedere con il medesimo provvedimento all'assegnazione di ulteriori risorse pari alla somma di euro 200.000,00, di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilit  8, volte a potenziare la rete territoriale antiviolenza nel Comune di Caivano in attuazione del citato art. 1, comma 10-sexies del decreto-legge n. 123 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2023;

Acquisita in data 28 novembre 2024 l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Ambito e definizioni

1. In attuazione degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunit  stanziate per l'anno 2024, in base ai criteri indicati nei successivi articoli.

2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal Capo I e dal Capo II dell'Intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, e successive modificazioni.

3. Con il presente decreto si provvede, altresi', a ripartire le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 189 e 194 della citata legge n. 213/2023 volte alla realizzazione dei centri antiviolenza e alla realizzazione e all'acquisto di immobili da adibire a case rifugio.

4. In attuazione dell'art. 1, comma 10-sexies del decreto-legge 15

settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, si provvede, inoltre, ad assegnare alla Regione Campania un importo, quantificato in 200.000,00 euro, diretto al potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel Comune di Caivano.

Art. 2

Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, si provvede a ripartire tra le regioni l'importo di euro 40.000.000,00 a valere sul fondo di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto-legge n. 93/2013, in base ai seguenti criteri:

a) euro 20.000.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

b) euro 20.000.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1, le regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2024 riferiti alla popolazione residente nelle regioni nonché sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunità dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le note programmatiche di cui al successivo art. 7, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione.

Art. 3

Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) del decreto-legge n. 93 del 2013 e ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'empowerment femminile delle donne vittime di violenza

1. Le risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1, per un importo pari a 6.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge n. 93/2013, tenuto anche conto di quanto potrà essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto. In particolare, per il 2024, tenuto conto delle specifiche esigenze della programmazione territoriale, detto importo sarà destinato per i seguenti interventi:

a) iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;

b) rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;

c) interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

d) azioni per migliorare le capacita' di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza;

e) progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;

f) azioni di informazione, comunicazione e formazione.

2. In coerenza con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026 e al PNRR nonche' con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, le risorse del fondo di cui all'art. 1, per un importo pari a euro 9.000.000,00, saranno destinate per i seguenti interventi:

a) iniziative volte a sostenere l'empowerment femminile, il reinserimento lavorativo, la ripartenza economica e sociale delle donne, in particolare nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza, e delle donne a rischio;

b) azioni di informazione, comunicazione nonche' di sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza (economica, digitale, sessuale, psicologica), nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, anche mediante interventi di mentoring e di coaching da realizzare nelle scuole, nelle universita' e in altri contesti di apprendimento, all'interno di comunita', nei centri per la famiglia, nei luoghi di lavoro, nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, volti a promuovere nuovi modelli positivi per il superamento degli stereotipi esistenti, anche in una prospettiva di prevenzione della violenza;

c) interventi di formazione, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, in particolare anche di educazione finanziaria, come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica;

d) interventi per il sostegno abitativo.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 22 ottobre 2021, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 4

Criteri di riparto per la realizzazione dei centri antiviolenza, ai sensi dell'art. 1, comma 189, legge n. 213/2023 - Legge di bilancio 2024

1. In attuazione dell'art. 1, comma 189 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), le risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1, per un importo pari a 5.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, per la realizzazione di centri antiviolenza, secondo la tabella 3 allegata al presente decreto.

Art. 5

Criteri di riparto per la realizzazione e acquisto immobili da adibire a case rifugio ai sensi dell'art. 1, comma 194, legge n. 213/2023 - Legge di bilancio 2024

1. In attuazione dell'art. 1, comma 194 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), le risorse finanziarie del

fondo di cui all'art. 1, per un importo pari a 20.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio, secondo la tabella 4, allegata al presente decreto.

Art. 6

Assegnazione delle risorse alla Regione Campania in attuazione dell'art. 1, comma 10-sexies del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, per il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel Comune di Caivano

1. In attuazione dell'art. 1, comma 10-sexies del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono assegnate alla Regione Campania risorse pari a euro 200.000,00 al fine di promuovere il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel Comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione stessa. Tali risorse gravano sulle disponibilita' del capitolo di spesa 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilita' 8.

2. Le modalita' di trasferimento delle risorse, di cui al comma 1 alla Regione Campania sono le medesime di quelle previste all'art. 7 del presente decreto.

Art. 7

Modalita' di trasferimento

1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle regioni le risorse indicate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, che ne fanno parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunita', all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita nota programmatica, che dovra' recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto:

- a) la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
- b) l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi;
- c) il cronoprogramma delle attivita';
- d) la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare;
- e) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

2. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della nota programmatica, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori

pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge n. 93/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2013. A tal fine, tenuto conto anche della necessita' di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)», cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire e a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. A tali tavoli sono invitati a partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunita'.

2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonche' sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), secondo le modalita' che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunita'.

3. Le regioni si impegnano a comunicare al Dipartimento per le pari opportunita', in fase di monitoraggio, l'elenco dei centri antiviolenza e delle case-rifugio destinatari delle risorse di cui al presente decreto, indicando gli importi trasferiti e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella nota programmatica di cui all'art. 7, comma 1 del presente decreto.

4. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 93/2013, le regioni presentano altresì, entro il 31 marzo 2025, una relazione riepilogativa, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2022 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2023. Con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2023, le regioni presentano, inoltre, entro il 30 settembre 2025, un aggiornamento della citata relazione.

5. Entro il 30 novembre 2025, le regioni trasmettono, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto, nonche' sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Nella relazione di cui al comma 5 del presente articolo, le regioni dovranno esporre, distintamente, le azioni relative all'utilizzo delle risorse di cui al comma 189 dell'art. 1 della citata legge n. 213/2023, dando evidenza dell'ampliamento dell'offerta dei servizi dei centri antiviolenza in termini di creazione di nuove strutture, aumento dell'offerta di servizi delle strutture esistenti, accessibilita' per le persone con disabilita' e potenziamento dei servizi resi.

7. Nella relazione di cui al comma 5 del presente articolo, le regioni dovranno esporre, distintamente, le azioni relative all'utilizzo delle risorse di cui al comma 194 dell'art. 1 della legge n. 213/2023, dando evidenza dell'ampliamento dell'offerta dei servizi delle case rifugio in termini di creazione di nuove strutture, aumento dell'offerta di servizi e posti letto delle strutture esistenti, accessibilita' per le persone con disabilita' e

potenziamento dei servizi resi.

8. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 93/2013, le regioni presentano altresì, entro il 31 marzo 2026, una relazione riepilogativa, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al presente decreto.

9. Entro il 30 settembre 2026, le regioni trasmettono, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, un aggiornamento della relazione di cui al comma 5 che precede.

10. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicità, nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.

11. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata intesa del 14 settembre 2022 e successive modifiche, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

12. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo.

13. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.

14. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, comporta la revoca dei finanziamenti. Le somme eventualmente affluite nella disponibilità delle amministrazioni interessate, sono versate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.

15. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 9 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo fondo.

Art. 9

Azioni a titolarità nazionale

1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunità provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarità nazionale previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023).

2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante il supporto di specifici servizi di assistenza tecnica.

Art. 10

Revisione dell'Intesa del 14 settembre 2022 sui requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio

1. Le regioni e il Dipartimento per le pari opportunità si impegnano a portare a termine entro il 30 giugno 2025 le attività del tavolo tecnico, già in corso, in attuazione dell'Intesa del 25 gennaio 2024 n. 15/CU 24/06/CU11/C8 relativa alla «Posizione sulla modifica dell'intesa rep. atti n. 146/cu del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio», ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, citata in premessa.

Art. 11

Efficacia

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2024

Il Ministro: Roccella

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 266

Tabella 1

(Risorse per centri antiviolenza e case rifugio)

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2

(Risorse per iniziative a titolarità regionale)

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 3

(Risorse per la realizzazione di centri antiviolenza - comma 189 legge n. 213/2023)

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 4

(Risorse per la realizzazione di case rifugio - comma 194 legge n. 213/2023)

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA 1
(Risorse per centri antiviolenza e case rifugio)

REGIONE	RESIDENTI DATI ISTAT 01/01/2024	percentuali regionali popolazione	CENTRI ANTI VIOLENZA 20.000.000					CASE RIFUGIO 20.000.000					TOTALE RISORSE REGIONE
			RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CAV	percentuali regionali CAV	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CAV	totale risorse CAV	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CR	percentuali regionali CR	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CR	totale risorse CR	
Abruzzo	1.269.860	2,20%	109.896	13	3,22%	482.673	592.570	109.896	6	1,21%	182.186	292.082	884.652 €
Basilicata	536.659	0,93%	46.444	2	0,50%	74.257	120.701	46.444	2	0,40%	60.729	107.172	227.873 €
Calabria	1.841.300	3,19%	159.350	13	3,22%	482.673	642.023	159.350	9	1,82%	273.279	432.629	1.074.652 €
Campania	5.592.175	9,68%	483.958	65	16,09%	2.413.366	2.897.324	483.958	28	5,67%	850.202	1.334.161	4.231.485 €
Emilia Romagna	4.426.929	7,66%	383.115	23	5,69%	853.960	1.237.076	383.115	56	11,34%	1.700.405	2.083.520	3.320.596 €
Friuli Venezia Giulia	1.192.191	2,06%	103.175	8	1,98%	297.030	400.204	103.175	30	6,07%	910.931	1.014.106	1.414.310 €
Lazio	5.707.112	9,88%	493.905	45	11,14%	1.670.792	2.164.697	493.905	18	3,64%	546.559	1.040.464	3.205.161 €
Liguria	1.502.624	2,60%	130.040	11	2,72%	408.416	538.456	130.040	10	2,02%	303.644	433.684	972.140 €
Lombardia	9.950.742	17,22%	861.157	55	13,61%	2.042.079	2.903.237	861.157	152	30,77%	4.615.385	5.476.542	8.379.779 €
Marche	1.480.839	2,56%	128.155	5	1,24%	185.644	313.798	128.155	8	1,62%	242.915	371.070	684.868 €
Molise	289.840	0,50%	25.083	4	0,99%	148.515	173.598	25.083	1	0,20%	30.364	55.448	229.046 €
Piemonte	4.240.736	7,34%	367.002	21	5,20%	779.703	1.146.705	367.002	13	2,63%	394.737	761.739	1.908.444 €
Puglia	3.900.852	6,75%	337.588	29	7,18%	1.076.733	1.414.320	337.588	19	3,85%	576.923	914.511	2.328.831 €
Sardegna	1.575.028	2,73%	136.306	12	2,97%	445.545	581.851	136.306	5	1,01%	151.822	288.128	869.979 €
Sicilia	4.802.016	8,31%	415.576	37	9,16%	1.373.762	1.789.339	415.576	64	12,96%	1.943.320	2.358.896	4.148.235 €
Toscana	3.651.152	6,32%	315.978	24	5,94%	891.089	1.207.067	315.978	28	5,67%	850.202	1.166.181	2.373.248 €
Umbria	854.137	1,48%	73.919	11	2,72%	408.416	482.335	73.919	8	1,62%	242.915	316.834	799.168 €
Valle d'Aosta	122.955	0,21%	10.641	1	0,25%	37.129	47.769	10.641	0	0,00%	0	10.641	58.410 €
Veneto	4.838.253	8,37%	418.712	25	6,19%	928.218	1.346.930	418.712	37	7,49%	1.123.482	1.542.194	2.889.124 €
TOTALI	57.775.400	100%	5.000.000 €	404	100%	15.000.000 €	20.000.000 €	5.000.000 €	494	100%	15.000.000 €	20.000.000 €	40.000.000,00 €

TABELLA 2
(Risorse per iniziative a titolarità regionale)

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministeriale 22 ottobre 2021)	CAP. 496	CAP. 493	TOTALI RISORSE PER REGIONE
		Subtotale	Subtotale	
Abruzzo	2,49%	149.400 €	224.100 €	373.500 €
Basilicata	1,25%	75.000 €	112.500 €	187.500 €
Calabria	4,18%	250.800 €	376.200 €	627.000 €
Campania	10,15%	609.000 €	913.500 €	1.522.500 €
Emilia Romagna	7,20%	432.000 €	648.000 €	1.080.000 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	133.800 €	200.700 €	334.500 €
Lazio	8,75%	525.000 €	787.500 €	1.312.500 €
Liguria	3,07%	184.200 €	276.300 €	460.500 €
Lombardia	14,39%	863.400 €	1.295.100 €	2.158.500 €
Marche	2,69%	161.400 €	242.100 €	403.500 €
Molise	0,81%	48.600 €	72.900 €	121.500 €
Piemonte	7,30%	438.000 €	657.000 €	1.095.000 €
Puglia	7,10%	426.000 €	639.000 €	1.065.000 €
Sardegna	3,01%	180.600 €	270.900 €	451.500 €
Sicilia	9,35%	561.000 €	841.500 €	1.402.500 €
Toscana	6,67%	400.200 €	600.300 €	1.000.500 €
Umbria	1,67%	100.200 €	150.300 €	250.500 €
Valle d'Aosta	0,29%	17.400 €	26.100 €	43.500 €
Veneto	7,40%	444.000 €	666.000 €	1.110.000 €
Totale	100%	6.000.000 €	9.000.000 €	15.000.000 €

TABELLA 3**(Risorse per la realizzazione di centri antiviolenza - comma 189 legge n. 213/2023)**

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministeriale 22 ottobre 2021)	75% (di 5 mln percentuali Fondo Politiche sociali)	25% (di 5 mln in base al criterio carico per struttura e domanda potenziale utenza)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	93.375 €	12.980 €	106.355 €
Basilicata	1,25%	46.875 €	5.897 €	52.772 €
Calabria	4,18%	156.750 €	17.555 €	174.305 €
Campania	10,15%	380.625 €	48.717 €	429.342 €
Emilia Romagna	7,20%	270.000 €	126.231 €	396.231 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	83.625 €	28.491 €	112.116 €
Lazio	8,75%	328.125 €	119.810 €	447.935 €
Liguria	3,07%	115.125 €	36.959 €	152.084 €
Lombardia	14,39%	539.625 €	243.079 €	782.704 €
Marche	2,69%	100.875 €	31.371 €	132.246 €
Molise	0,81%	30.375 €	828 €	31.203 €
Piemonte	7,30%	273.750 €	226.313 €	500.063 €
Puglia	7,10%	266.250 €	52.289 €	318.539 €
Sardegna	3,01%	112.875 €	34.722 €	147.597 €
Sicilia	9,35%	350.625 €	63.783 €	414.408 €
Toscana	6,67%	250.125 €	83.993 €	334.118 €
Umbria	1,67%	62.625 €	10.975 €	73.600 €
Valle d'Aosta	0,29%	10.875 €	1.164 €	12.039 €
Veneto	7,40%	277.500 €	104.842 €	382.342 €
Totale	100%	3.750.000 €	1.250.000 €	5.000.000 €

TABELLA 4
(Risorse per la realizzazione di case rifugio - comma 194 legge n. 213/2023)

Regione	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	75% (di 20 mln percentuali Fondo Politiche sociali)	25% (di 20 mln in base al criterio carico per struttura e domanda potenziale)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	373.500 €	80.414 €	453.914 €
Basilicata	1,25%	187.500 €	43.449 €	230.949 €
Calabria	4,18%	627.000 €	179.309 €	806.309 €
Campania	10,15%	1.522.500 €	474.985 €	1.997.485 €
Emilia Romagna	7,20%	1.080.000 €	307.447 €	1.387.447 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	334.500 €	64.094 €	398.594 €
Lazio	8,75%	1.312.500 €	613.505 €	1.926.005 €
Liguria	3,07%	460.500 €	95.768 €	556.268 €
Lombardia	14,39%	2.158.500 €	748.479 €	2.906.979 €
Marche	2,69%	403.500 €	199.145 €	602.645 €
Molise	0,81%	121.500 €	31.688 €	153.188 €
Piemonte	7,30%	1.095.000 €	374.807 €	1.469.807 €
Puglia	7,10%	1.065.000 €	357.751 €	1.422.751 €
Sardegna	3,01%	451.500 €	166.287 €	617.787 €
Sicilia	9,35%	1.402.500 €	507.852 €	1.910.352 €
Toscana	6,67%	1.000.500 €	230.883 €	1.231.383 €
Umbria	1,67%	250.500 €	78.138 €	328.638 €
Valle d'Aosta	0,29%	43.500 €	22.013 €	65.513 €
Veneto	7,40%	1.110.000 €	423.986 €	1.533.986 €
Totale	100%	15.000.000 €	5.000.000 €	20.000.000 €